



Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.04.2014

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	4
ART. 3 - PRESUPPOSTO	4
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI	4
ART. 5 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	5
ART. 6 - TARIFFA DEL TRIBUTO	5
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	6
ART. 8 - PIANO FINANZIARIO	6
ART. 9 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	7
ART. 10 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.....	7
ART. 11 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI.....	8
ART. 12 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	10
ART. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	11
ART. 14 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE	12
ART. 15 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	12
ART. 16 - RIDUZIONI TARIFFARIE	13
ART. 17 - CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	14
ART. 18 - ZONE NON SERVITE.....	14
ART. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	14
ART. 20 - TRIBUTO GIORNALIERO	15
ART. 21 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	15
ART. 22 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE	16
ART. 23 - RISCOSSIONE.....	17
ART. 24 - IMPORTI MINIMI	18
ART. 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	18
ART. 26 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	18

ART. 27 - NORMA DI RINVIO	19
ART. 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI	20
ALLEGATO 1: CATEGORIA DI CONTRIBUENZA	21
ALLEGATO 2: INDIVIDUAZIONE RIFIUTI ASSIMILATI:.....	23
ALLEGATO 3: TABELLE DI CONVERSIONE CODICI ISTAT-RONCHI	24

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, istituisce e disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Anzola dell'Emilia, in attuazione dell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e del DPR n. 158 del 27/04/1999 e loro successive modificazioni.

Art. 2 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani, come attività espressamente qualificata di pubblico interesse dalla normativa vigente, è disciplinato da apposito "Regolamento del servizio di nettezza urbana e per lo smaltimento dei rifiuti" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05.02.1998 e successive modificazioni.

Art. 3 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, come identificati dal successivo art. 9. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La mancata utilizzazione anche temporanea del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o detentori delle medesime.
 3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
-

-
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 22 comma 5.
3. Fermo restando l'obbligo di denuncia di occupazione, cessazione o variazione, nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti sia riscontrata l'insussistenza del presupposto tributario è possibile effettuare d'ufficio la cancellazione dell'utenza.

Art. 6 - TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Comune ed in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo di cui al D.P.R. n. 158 del 27/04/1999, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti riportate nell'allegato 1 al presente regolamento e in base ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 7 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, cui applicare la tariffa, è data:
 - a. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano di categoria A, B, C, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per revisione del catasto), la superficie è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993 n. 507 (TARSU) o della Tariffa di igiene ambientale prevista dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA2). In caso di attivazione delle disposizioni di cui al primo periodo della presente lettera a) verrà utilizzato l'80% della superficie catastale;
 - b. Per tutte le altre unità immobiliari, di categoria D ed E, la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n.138.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale moltiplicata per il numero di piani. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 8 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto, secondo i criteri contenuti nel D.P.R. 158/1999, dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità d'ambito competente e al Comune in tempo utile all'approvazione del bilancio comunale.
 2. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto a quello dell'anno precedente e le relative motivazioni.
-

-
3. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale:
 - a. Per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato.
 - b. Per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 9 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno da apposito manufatto esistente anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative possedute o detenute la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale e le aree condominiali detenute o occupate in via esclusiva.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 10 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti, o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:
 - a. i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
 - b. unità immobiliari chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di qualsiasi utenza attiva;
 - c. unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e alla superficie oggetto dell'intervento, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori purché di fatto non utilizzato;
-

-
- d. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, (ad esempio parcheggi, area verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, posti auto, ecc), e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - e. superfici di locali coperti limitatamente alla parte dei locali con altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
 - f. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione;
 - g. i locali e le aree scoperte di pertinenza dei fondi agricoli e utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile; sono comunque soggette al tributo tutte le unità abitative incluse quelle utilizzate nell'esercizio dell'attività agricola;
 - h. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree visibilmente adibite esclusivamente all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; restano assoggettati i locali e l'area della proiezione della pensilina;
 - i. locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni limitatamente alla parte di essi dove si svolgono esclusivamente funzioni religiose;
 - j. locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - k. superfici adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca di radiologia, sale per le terapie e riabilitazione fisica e da altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti.
2. Le condizioni di esclusione devono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre all'applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 11 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi prodotti ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
-

-
2. S'intendono luogo di produzione di rifiuti speciali di cui al comma precedente le aree o parti di esse le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione dei rifiuti stessi (superfici di produzione industriale, laboratori, specifici reparti di strutture sanitarie, ecc.); sono escluse pertanto quelle aree nelle quali si ha un'occasionale e accidentale dispersione di parte di detti rifiuti (aree di movimentazione dei materiali, magazzini ecc).
 3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali di cui ai commi precedenti, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Descrizione attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	15%
Autoriparatori, elettrauto, gommisti, carrozzerie	20%
Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici, estetiste, parrucchieri	10%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie	10%
Attività industriali o artigianali di produzione di beni	30%
Autolavaggi, distributori di carburanti	10%

4. L'esenzione e le riduzioni di superficie di cui ai commi precedenti vengono riconosciute solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 22 e nella relativa planimetria ed a fornire entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Qualora non venga presentata tale documentazione si procederà al recupero della quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di sanzioni ed interessi.
 5. In caso di falegnamerie che smaltiscano gli scarti di produzione attraverso generatori di calore posti all'interno dell'azienda stessa potrà essere applicata l'esenzione di cui al comma 1 o nel caso di obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, verrà ridotta la superficie tassabile del 25%. Per poter usufruire dell'esenzione/riduzione dovrà essere presentata apposita autodichiarazione entro il 28/02 di ogni anno. Con la presentazione di tale dichiarazione il soggetto passivo autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare lo smaltimento.
-

Art. 12 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, che risultano occupare l'immobile fino al momento dell'emissione dell'invito al pagamento. Le eventuali variazioni di occupanti intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
 2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sei mesi all'anno. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
 3. Nel caso di occupazione dello stesso immobile da parte di più nuclei familiari è necessario presentare un'unica dichiarazione secondo le modalità di cui all'art. 22 specificando i nominativi che compongono ogni nucleo e indicando come numero di occupanti la somma dei componenti di ogni nucleo familiare.
 4. I soggetti che risultano residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati, ad eccezione del caso di unico occupante, ai fini della determinazione del numero dei componenti in caso in cui si tratti di:
 - a. anziano collocato in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi all'anno;
 - c. soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore a sei mesi all'anno;
a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 5. Qualora, invece, i soggetti di cui alle lettere a, b, c, del comma precedente risultino come unici componenti del nucleo familiare ed assumano la residenza in altro luogo, si mantiene ai fini del calcolo un unico occupante, previa richiesta documentata, purché i locali vengano tenuti a disposizione per i propri usi.
 6. Per le utenze domestiche occupate da non residenti il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 22. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione o nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione del soggetto passivo, il numero degli occupanti viene stabilito in due unità, fatto salvo per quanto stabilito al comma precedente.
 7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non riconducibili ad abitazioni principali si considerano utenze non domestiche.
-

Art. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. La categoria associata all'attività (vedi allegato 1) verrà determinata attraverso la tabella di conversione di cui all'allegato 3 e alla tabella di raccordo codici ATECO/ATECOFIN pubblicata dall'Agenzia delle Entrate. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per le unità locali presenti in luoghi diversi si farà riferimento all'effettiva attività svolta nell'unità locale.
4. Alle superfici scoperte operative con autonoma e distinta utilizzazione è tuttavia possibile applicare la tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 14 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% del tributo. A tal fine gli utenti dovranno presentare all'ufficio competente apposita autodichiarazione di impegno a praticare continuativamente e in modo corretto il compostaggio domestico, ovvero, qualora residenti in area agricola, di utilizzare gli scarti organici per l'alimentazione degli animali da cortile o provvedere al loro smaltimento nella concimaia, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e tutela dell'ambiente. Per poter applicare la riduzione in corso d'anno è necessario che le domande vengano presentate entro il 28 febbraio dell'anno medesimo e che il compostaggio sia effettivamente attivato entro tale data. Decorso tale termine sarà possibile applicare la riduzione tariffaria solamente a decorrere dall'anno successivo. Suddetta dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare all'ufficio competente la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata dichiarazione il soggetto passivo autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

Art. 15 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero a proprie spese rifiuti assimilati agli urbani, secondo quanto indicato nell'allegato 2 del presente regolamento, hanno diritto ad una riduzione del tributo.
2. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione verrà determinata sulla parte variabile della tariffa del tributo secondo la tabella seguente:

Da	A	Riduzione
o	25%	Nessuna riduzione
Oltre 25%	50%	40%
Oltre		70%

-
3. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Gestore, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il doppio del coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe, mentre verranno considerati ai fini del calcolo esclusivamente i rifiuti assimilati avviati a recupero elencati nell'allegato 2.
 4. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
 5. Nei confronti delle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari, derivanti dalla propria attività, ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi (ad esempio "Progetto Last Minut Market"), è prevista, in considerazione della minore quantità di rifiuto prodotto e conferito al servizio, una riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa del tributo. Tale riduzione sarà applicata a consuntivo previa specifica attestazione annuale da parte delle associazioni fruitrici dei benefici del progetto.

Art. 16 - RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, la tariffa del tributo è ridotta del 30% nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo per meno di 183 giorni;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per meno di 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività medesima;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero.
-

-
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di variazione se vengono rispettati i termini previsti dall'art. 22; in caso contrario decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 17 - CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. L'ammontare delle riduzioni previste dal presente regolamento non deve superare il 70% del tributo.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 18 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. S'intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi e il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, e le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
4. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti a utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta del proprio comune.

Art. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.
-

Art. 20 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% per ogni giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività con durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
 - Occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
 - Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quella indicata al punto precedente;
 - Occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - Occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.
9. Al tributo giornaliero non si applica la riduzione di cui all'art. 16, comma 1 lettera b, del presente regolamento.
10. L'ufficio addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 21 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
-

Art. 22 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione, entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuta l'occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.
 4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
 5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dal giorno della cessazione con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
 6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini indicati al punto precedente la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile.
 7. La dichiarazione sia originaria che di variazione e cessazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a. Generalità del detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione con numero civico e numero dell'interno se esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Copia planimetrie in scala e/o quotate allegate alle autorizzazioni edilizie;
 - e. Numero degli occupanti i locali;
 - f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - g. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - h. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - Utenze non domestiche
 - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, recapito telefonico, PEC e/o indirizzo di posta elettronica;
 - b. Generalità del rappresentante legale denunciante;
-

-
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione con numero civico e numero dell'interno se esistente, le superfici e le destinazioni d'uso dei singoli locali e delle aree denunciate e loro partizioni interne;
 - e. Copia planimetrie in scale e/o quotate allegate alle autorizzazioni edilizie;
 - f. Data di inizio dell'occupazione/conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta, anche con firma digitale.
8. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su appositi moduli a disposizione degli utenti o su fogli di carta semplice contenenti tutti gli elementi indicati nei commi precedenti. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o PEC allegando documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ente preposto nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica all'indirizzo di posta certificata, il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail. Qualora sia attivo un sistema di presentazione delle istanze tramite web, l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed inoltre fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti. In quest'ultimo caso la data di consegna sarà il giorno della compilazione.
 9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 7 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
 10. I soggetti passivi che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale o tariffa integrata ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
 11. Nel caso di decesso del contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 5.

Art. 23 - RISCOSSIONE

1. La TARI è versata secondo le disposizioni di legge.
 2. Il numero e le scadenze delle rate del pagamento del tributo verranno stabilite annualmente con apposita deliberazione dell'ente. In caso di mancata deliberazione si intendono confermate quelle dell'anno precedente.
 3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
 4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
-

-
5. Al contribuente viene inviato in tempo utile per il versamento, da effettuare entro le scadenze pubblicate dal Comune, apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto. Qualora tale avviso non dovesse pervenire entro i 5 giorni lavorativi antecedenti le scadenze, il contribuente dovrà recarsi presso gli uffici preposti al fine di ottenere il rilascio dell'avviso di pagamento stesso.
 6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, maggiorati degli interessi legali e con addebito delle spese di notifica. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 30 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento in unica soluzione, nonché l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione di avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, notificato anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, con applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, oltre a interessi legali e spese di notifica.

Art. 24 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 21 sia superiore ad € 12,00.
2. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 20 il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo dovuto sia non superiore ad € 3,00.
3. Non viene esperita istruttoria e non sono eseguiti rimborsi di importo pari o inferiore a € 12,00.

Art. 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.
2. In caso di affidamento del servizio, il Gestore designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti i poteri di cui al comma 1, mentre il funzionario responsabile designato dall'amministrazione comunale mantiene poteri di vigilanza e controllo.

Art. 26 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il soggetto preposto svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla data riportata sul documento;
-

-
- b. utilizzare nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali i dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dandone preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione il soggetto preposto procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con cui può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al Gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento di dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità e planimetrie rilasciati per l'uso dei locali e aree;
 - dei provvedimenti riguardanti l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, cambi di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni di cui ai commi 694 e seguenti dell'art. 1 della L. 147/2013 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle spese di notifica.

Art. 27 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al Regolamento delle Entrate approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 dell'11.06.2013 e alle disposizioni contenute nella Legge 147/2013 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
-

Art. 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento è soppressa l'applicazione della Tares.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, Tia, Tares opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate ai contribuenti.
4. Per il primo anno di applicazione del tributo tutte le documentazioni e dichiarazioni richieste il cui termine di presentazione è scaduto alla data di approvazione del presente regolamento potranno essere presentate entro il 31/05/2014.

ALLEGATO 1: Categoria di contribuenza

UTENZE DOMESTICHE	
Categoria	Descrizione
UD00	Utenza domestica residenziale - abitazione principale
UD01	Utenza domestica residenziale - abitazione secondaria
UD02	Utenza domestica residenziale - pertinenza
UTENZE NON DOMESTICHE	
Categoria	Descrizione
und01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
und02	Cinema e teatri
und03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
und04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
und05	Stabilimenti balneari
und06	Esposizioni, autosaloni
und07	Alberghi con ristorante
und08	Alberghi senza ristorante
und09	Case di cura e riposo, caserme carceri e altre collettività
und10	Ospedali e ambulatori
und11	Uffici, agenzie e studi professionali
und12	Banche e Istituti di credito
und13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
und14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
und15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, negozi all'ingrosso
und16	Banchi di mercato beni durevoli
und17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
und18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
und19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
und20	Attività industriali con capannoni di produzione
und21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
und22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

und23	Mense, birrerie, hamburgerie
und24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
und25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
und26	Plurilicenze alimentari e/o miste
und27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria
und28	Ipermercati di generi misti
und29	Banchi di mercato generi alimentari
und30	Discoteche, night club, sale giochi

ALLEGATO 2: Individuazione rifiuti assimilati:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110	Abbigliamento
200111	Prodotti tessili
200138	Legno non contenente sostanze pericolose

ALLEGATO 3: tabelle di conversione codici ISTAT-Ronchi